

Il quadro normativo di riferimento

Il 23 ottobre 2005 entrava in vigore il c.d. Codice del Consumo (D.Lgs n. 206/2005) riorganizzando la normativa posta a tutela del consumatore.

Gli articoli 128 ss del Codice del Consumo stabiliscono gli obblighi a carico del venditore e i diritti del compratore nei contratti di compravendita di beni di consumo sotto il profilo della garanzia legale per vizi.

La garanzia legale di conformità prevista dal Codice del Consumo non deve essere confusa con la garanzia per vizi prevista dal Codice Civile agli articoli 1490 ss cc. Queste due tipologie di garanzia, pur tutelando entrambe l'acquirente dai possibili vizi o difformità riscontrabili nel bene compravenduto, hanno un diverso ambito di applicazione poiché la garanzia legale di conformità prevista dal Codice del Consumo trova applicazione esclusivamente nelle compravendite in cui il venditore aliena il bene nell'esercizio della sua attività commerciale, imprenditoriale o professionale e il compratore acquista il bene per scopi estranei a tali attività.

Da ultimo è indispensabile un'ulteriore precisazione, la garanzia per vizi può essere legale o convenzionale. La garanzia legale è quella il cui contenuto viene determinato dalla legge, si tratta, ad esempio, della garanzia disciplinata dal Codice Civile o dal Codice del Consumo; la garanzia convenzionale, invece, costituisce una tutela aggiuntiva rispetto a quella minima prevista dalla legge. Tale tutela aggiuntiva costituisce una prestazione di carattere volontario che può essere pattuita contrattualmente tra consumatore e venditore o può essere offerta gratuitamente dal produttore o dal venditore. La garanzia convenzionale non può in nessun caso sostituire o limitare la garanzia legale.

Ambito di applicazione degli artt. 128 ss Cod. del Consumo

La disciplina in materia di garanzia legale di conformità del D.Lgs. n. 206/2005, di cui in questa sede si tratta, si applica a contratti aventi ad oggetto beni di consumo, nello specifico:

- contratti di vendita
- contratti di permuta
- contratti di somministrazione
- contratti di appalto
- contratti di opera
- contratti finalizzati alla fornitura di beni di consumo da fabbricare e produrre.

Ai fini del corretto inquadramento della normativa in oggetto è necessario svolgere alcune precisazioni terminologiche:

- per bene di consumo si intende qualsiasi bene mobile, ad esclusione:
 - a. dei beni oggetto di vendita forzata o comunque venduti ad opera della autorità giudiziaria;
 - b. acqua e gas, quando non confezionati per la vendita in un volume delimitato o in quantità determinate.
- per consumatore si intende la persona fisica che acquista beni di consumo per scopi estranei ad attività imprenditoriali, commerciali, artigianali o professionali. Gli acquisti effettuati nell'ambito di una di queste attività, con l'indicazione della partita IVA, sono perciò esclusi dalla applicazione della garanzia legale di conformità contenuta agli artt. 128 ss Cod. Consumo
- per venditore si intende la persona fisica o giuridica che, nell'esercizio dell'attività professionale o imprenditoriale, utilizza uno dei contratti in precedenza elencati.

La disciplina relativa alla garanzia legale di conformità e alla garanzia commerciale per i beni di consumo si applica anche ai beni di consumo usati.

Gli obblighi del venditore

Il venditore ha l'obbligo di consegnare al consumatore beni conformi al contratto di vendita. Il legislatore considera un bene di consumo conforme al contratto se coesistono le seguenti circostanze:

- è idoneo all'uso al quale servono abitualmente beni dello stesso tipo;
- è conforme alla descrizione fatta dal venditore e possiede le qualità del bene che il venditore ha presentato al consumatore come campione o modello;
- presenta le qualità e le prestazioni abituali di un bene dello stesso tipo, che il consumatore può ragionevolmente aspettarsi;
- è idoneo all'uso particolare voluto dal consumatore che sia stato da questi portato a conoscenza del venditore al momento della conclusione del contratto e che il venditore abbia accettato anche per fatti concludenti.

Alle circostanze indicate dal legislatore nel codice del consumo il venditore e il consumatore, in accordo tra loro, possono aggiungerne altre al fine di determinare la conformità del bene. Con "difetto di conformità" si intende perciò ogni specie di difetto del bene venduto, potendo consistere anche, ad esempio, nella deficienza/eccedenza quantitativa del bene o nel vizio della confezione o dell'imballaggio del bene quando questi siano stati convenuti dal venditore e dal consumatore o quando i beni acquistati siano abitualmente venduti confezionati o imballati, di modo che la confezione o l'imballaggio finiscono per costituire qualità abituali del bene. Ovviamente potrà essere vagliata la sussistenza delle circostanze enucleate dal legislatore solo se pertinenti al situazione concreta presa in considerazione, così, ad esempio, se l'acquirente al momento dell'acquisto non ha portato il venditore a conoscenza del particolare uso per cui viene acquistato il bene e questo poi non presenta le caratteristiche desiderate, il compratore non potrà far valere la difformità del bene nei confronti del venditore.

Da ultimo, si rileva che anche l'imperfetta installazione del bene di consumo è equiparato al difetto di conformità del bene quando:

- l'installazione è compresa nel contratto di vendita ed è stata effettuata dal venditore o sotto la sua responsabilità;
- o quando il prodotto, concepito per essere installato dal consumatore, sia da questi installato in modo non corretto a causa di una carenza delle istruzioni di installazione.

Diritti del consumatore: i termini di decadenza e prescrizione.

Il consumatore, riscontrata una difformità nel bene acquistato, ha diritto di avvalersi della garanzia nei confronti del venditore. Tale garanzia non è però illimitata, il legislatore ha infatti posto dei paletti temporali entro i quali il consumatore può esercitare i propri diritti. A tale proposito l'ordinamento giuridico prevede per determinate categorie di diritti, come quelli di cui qui si discute, un termine di decadenza e un termine di prescrizione entro il quale il diritto deve essere esercitato, a pena di estinzione del diritto stesso. Ciò significa che una volta estinto, il diritto non potrà più essere invocato dal suo titolare. Il Codice del Consumo prevede che il venditore sia responsabile nei confronti del consumatore per qualsiasi difetto di conformità che si manifesti entro il termine di 2 anni dalla consegna del bene. Perciò, affinché il venditore sia responsabile, non occorre che al momento della consegna il difetto si fosse già evidenziato in modo compiuto, bastando che in tale momento fossero già state presenti le cause della sua successiva manifestazione.

Il termine biennale di responsabilità del venditore può essere ridotto, in accordo con il venditore, ad un periodo non inferiore ad un anno solo in caso di compravendita di bene usato.

Entro la durata biennale della garanzia legale di conformità del bene acquistato, il consumatore ha a disposizione, dal momento della scoperta del difetto, due mesi per denunciare al venditore il difetto di conformità.

Decorso tale termine, senza che il difetto sia stato denunciato, il consumatore decade dal suo diritto di far valere la garanzia nei confronti del venditore. In altre parole, decorso inutilmente il termine di due mesi previsto a pena di decadenza per la denuncia del difetto di conformità al venditore, il consumatore NON potrà in un momento successivo denunciare il difetto (e l'eventuale denuncia tardiva non obbligherà in alcun modo il venditore), né potrà avvalersi dei rimedi previsti dal Codice del Consumo (sostituzione o riparazione del bene ovvero riduzione del prezzo o risoluzione del contratto).

Il termine entro cui il consumatore deve denunciare di difformità del bene non può essere ridotto convenzionalmente dalle parti.

Il compratore è esonerato dall'obbligo di denunciare la difformità del bene se:

- il venditore ha riconosciuto l'esistenza del difetto di conformità
- o il venditore ha occultato il vizio.

Il consumatore, una volta denunciato il difetto di conformità nei termini, dovrà promuovere l'azione giudiziaria volta a far valere i difetti non dolosamente occultati dal venditore entro 26 mesi dalla consegna del bene a pena di prescrizione. Ciò significa che se l'acquirente entro il termine appena indicato non intraprende un giudizio contro il venditore non potrà più farlo.

Diritti del consumatore: le azioni.

Il consumatore che ha denunciato la difformità del bene entro il termine di legge ha:

- diritto al ripristino, senza spese, della conformità del bene mediante riparazione o sostituzione;
- ovvero diritto ad una riduzione adeguata del prezzo o alla risoluzione del contratto.

I rimedi della riparazione e della sostituzione del bene, essendo finalizzati al ripristino della conformità, vanno esperiti in via primaria. Il consumatore, a sua scelta, può chiedere al venditore uno dei due rimedi, in entrambi i casi senza spese a carico del consumatore. La possibilità di scelta tra riparazione o sostituzione viene meno solo nel caso in cui il rimedio richiesto sia oggettivamente impossibile o eccessivamente oneroso rispetto all'altro.

L'eccessiva onerosità del rimedio deve essere valutata tenendo conto:

- del valore che avrebbe il bene se non vi fosse difetto di conformità
- dell'entità del difetto di conformità
- dell'eventualità che il rimedio alternativo possa essere esperito senza notevoli inconvenienti per il consumatore.

I rimedi della riduzione del prezzo e della risoluzione del contratto operano in via sussidiaria solamente se:

- i rimedi della riparazione e della sostituzione del bene sono divenuti oggettivamente impossibili o eccessivamente onerosi;
- o se il venditore non ha provveduto alla riparazione o alla sostituzione del bene entro un congruo termine;
- o se la sostituzione o la riparazione precedentemente effettuata ha arrecato notevoli inconvenienti al consumatore.

Nel caso di sostituzione del bene, il bene sostituito sarà a sua volta assoggettato alla disciplina sulla garanzia legale di conformità prevista dal Codice di Consumo, perciò dalla consegna del bene sostituito inizia a decorrere una nuova garanzia.

Se il bene dato in sostituzione presenta difetti di conformità, uguali o differenti rispetto a quelli riscontrati nel bene originariamente acquistato, il compratore potrà, ancora una volta, a sua scelta, pretendere o la sostituzione o la riparazione del bene e, in via sussidiaria, in considerazione dei notevoli inconvenienti subiti, la riduzione del prezzo precedentemente pagato o la risoluzione del contratto di compravendita, con obbligo in capo al venditore della restituzione della intera somma pagata e in capo al compratore della restituzione del bene.

Se viene chiesta la riparazione del bene, e questa si rivela insoddisfacente, il consumatore, oltre ai rimedi della riparazione o sostituzione, può domandare la riduzione del prezzo o la risoluzione del contratto di vendita entro però l'originario termine di 24 mesi dalla consegna del bene.

– Le riparazioni o le sostituzioni devono essere effettuate entro un congruo termine dalla richiesta e non devono arrecare notevoli inconvenienti al consumatore, tenendo conto della natura del bene e dello scopo in ragione del quale il consumatore ha acquistato il bene. Nel caso, perciò, in cui la riparazione o la sostituzione siano state correttamente effettuate, ma non siano state svolte entro un congruo termine o abbiano arrecato notevoli inconvenienti al consumatore, questi, in aggiunta agli altri rimedi, potrà esperire alternativamente l'azione di riduzione del prezzo o di risoluzione del contratto di vendita.